

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

La società è denominata “Finanziaria per le Opere Pubbliche e le Infrastrutture S.p.A.”, o brevemente “FIN.OPI S.p.A.”, con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica.

La società fa parte del Gruppo Bancario SANPAOLO IMI. In tale qualità è tenuta all’osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione utili per l’emanazione delle disposizioni nonché dati e notizie riguardanti l’attività propria e delle proprie partecipate.

Articolo 2 – Sede

La società ha sede nel comune di Torino.

Articolo 3 – Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività in Italia ed all’estero non esercitate professionalmente nei confronti del pubblico:

- l’assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in società ed enti, anche intervenendo alla loro costituzione;
- la compravendita e la gestione di titoli pubblici e privati;
- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la prestazione di garanzie.

La società inoltre svolge attività di consulenza ed assistenza amministrativa e gestionale in genere, anche attraverso l’effettuazione di studi, analisi e ricerche e la gestione di progetti con esclusione delle attività per le quali si renda necessaria l’iscrizione ad albi professionali.

La società può compiere ogni altra attività strumentale o connessa alle attività sopra indicate, con esclusione di quanto vietato dalla presente e futura legislazione.

Articolo 4 – Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5 – Capitale

Il capitale sociale è di euro 150.000.000 (centocinquantamila), interamente versato e diviso in n. 30.000.000 (trentamila) di azioni ordinarie nominative da nominali euro 5 (cinque) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in

natura e di crediti.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Articolo 6 - Azioni e trasferimento delle stesse

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.

Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.

Articolo 7 - Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del 4° comma dell'articolo 2366 del codice civile) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 8 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta.

Possono intervenire all'assemblea i soci aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Ai fini dell'intervento non è richiesto il preventivo deposito di cui all'articolo 2370 del codice civile.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti mentre l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Sono fatte salve le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 9 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente; in mancanza dei predetti l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Articolo 10 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Gli amministratori possono anche non essere azionisti.

Gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli

amministratori rimasti in carica.

Articolo 11 - Poteri del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea degli azionisti.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge,
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della società,
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge, delegare ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.

Sono peraltro riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non possono formare oggetto di delega, se non per la materiale esecuzione delle stesse, le deliberazioni riguardanti:

- la definizione delle linee strategiche;
- la nomina alle cariche di direttore generale, di vice direttore generale nonché dei dirigenti;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni;
- l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate ed in generale, sull'esercizio delle deleghe conferite.

Il presidente del consiglio di amministrazione prende, insieme con l'amministratore delegato, ovvero con il direttore generale, ove nominati, ovvero – in mancanza – con altro consigliere designato dal consiglio di amministrazione, qualsiasi provvedimento di urgenza di competenza del consiglio di amministrazione – ad eccezione delle materie riservate dalla legge alla esclusiva competenza di quest'ultimo - dandone comunicazione alla seduta successiva.

Articolo 12 – Cariche

Il consiglio di amministrazione, allorché non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente; può altresì nominare un vice presidente e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 13 - Firma e rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, ove nominati, al vice presidente e agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se nominato.

Il tutto fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 11.

Articolo 14 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o da un amministratore delegato o, in mancanza, dall'amministratore presente più anziano di età.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Nelle ipotesi di adunanze tenute con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Articolo 15 - Riunioni del comitato esecutivo

Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni previste per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 16 - Compensi e rimborsi spese

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, entro il limite dell'importo complessivo stabilito dall'assemblea per la remunerazione di tutti gli amministratori.

Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Articolo 17 - Direttore generale

Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale e uno o più vice direttori generali, determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico.

Articolo 18 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 19 - Requisiti dei componenti gli organi sociali

A coloro che esercitano funzione di amministrazione, direzione e controllo ai sensi del presente statuto si applicano, in materia di requisiti, le disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti.

Articolo 20 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Articolo 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa

destinazione deliberata dall'assemblea.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 23 – Recesso

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 24 - Domicilio degli azionisti

Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

Articolo 25 - Disposizioni generali

In relazione all'attività svolta la società è soggetta ai controlli di organi di vigilanza in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.